

**REGOLAMENTO**  
**CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DEL COMPLESSO COMUNALE DENOMINATO "DON BOSCO"**  
**PER INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE, PUBBLICHE RIUNIONI E ATTIVITA' PRIVATE.**

(Approvato con delibera di C.C. n. 27 del 22.06.2007)

**REGOLAMENTO**  
**CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DEL COMPLESSO COMUNALE DENOMINATO**  
**“DON BOSCO” PER INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE, PUBBLICHE RIUNIONI E**  
**ATTIVITA' PRIVATE.**

oooooooooooooooooooo

**ART.1 -** Il presente Regolamento disciplina l'uso dei locali del complesso comunale denominato “Don Bosco” adibiti a sala spettacoli, riunioni , attività ricreative, pubbliche riunioni e per la preparazione e la conservazione di cibi in genere in occasione di comunioni, battesimi, manifestazioni varie e per la preparazione di prodotti ortofrutticoli di origine vegetale.

**ART.2 -** Le richieste di utilizzo dei locali dovranno essere fatte pervenire all'Ufficio competente del Comune per tempo, e comunque almeno 5 giorni prima del giorno previsto per l'utilizzo del locale.

La richiesta dovrà contenere l'indicazione del giorno, degli orari di utilizzo, dell'uso che di tale locale/i verrà fatto; dovrà essere sottoscritta dal Presidente dell'Associazione, dal Rappresentante Legale o dal privato richiedente.

Le autorizzazioni all'uso delle strutture verranno rilasciate in ordine di presentazione al protocollo del Comune, dando comunque la priorità alle manifestazioni di carattere prettamente sociale o culturale e a quelle di carattere benefico.

In ogni caso è fatta salva la discrezionalità dell'Amministrazione Comunale di concedere o meno l'uso del locale, previa valutazione delle finalità per cui ne viene richiesto l'uso .

**ART.3 -** I locali vengono concessi in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano.

Il richiedente, dopo aver preso visione dello stato del locale o dei locali, dovrà sottoscrivere un atto contenente i seguenti elementi:

- a) impegno a riconsegnare il locale/i nel medesimo stato in cui è stato preso in carico ivi comprese le pulizie, immediatamente il giorno successivo all'ultimo giorno di utilizzo;
- b) assunzione di tutti gli oneri derivanti al Comune a seguito di danni arrecati al locale, agli impianti e agli arredi a causa dell'uso fattone del concessionario;
- c) letture dei misuratori (contatori) dell'energia elettrica e gas.
- d) Impegno a corrispondere anticipatamente l'importo del canone di competenza ed a rifondere i costi di energia elettrica e gas entro gg. due dalla riconsegna dei locali .

**ART.4 -** Il Comune, salvo casi di forza maggiore ( guasti improvvisi o eventi imprevisti), si impegna a fornire i seguenti servizi:

- a) fornitura di gas per riscaldamento e cucina;
- b) fornitura di energia elettrica con Kw 10 di potenza impegnata;
- c) impianto di amplificazione, se già installato;
- d) arredi e attrezzatura elencata nell'allegato “A”.

**ART.5 -** Per la concessione in uso dei locali il richiedente dovrà versare al rilascio dell'autorizzazione un canone giornaliero così stabilito:

STRUTTURA	ESTATE		INVERNO		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GPL - ACQUA
	senza patrocinio del Comune	con patrocinio del Comune	senza patrocinio del Comune	con patrocinio del Comune	
CUCINA	90,00	60,00	70,00	40,00	A consuntivo
SALA	60,00	50,00	50,00	40,00	A consuntivo
BAR	30,00	20,00	30,00	20,00	

Le pulizie dei locali e delle attrezzature sono a carico del richiedente.

Gli importi comprendono apertura e consegna locali, chiusura e controllo finale dei locali e dell'attrezzatura in dotazione.

- Non saranno tenuti ad alcun pagamento le scuole e gli Enti pubblici per lo svolgimento di iniziative patrocinate dal Comune.

La concessione di patrocinio dovrà essere motivata in conformità con quanto previsto dal Regolamento comunale per le concessioni di contributi e vantaggi economici.

Per ogni giorno successivo e consecutivo di utilizzo del locale il canone verrà ridotto del 50%.

Le tariffe di utilizzo dei locali potranno essere aggiornate con atto della Giunta Comunale.

La struttura costituita da sala polivalente e dal locale bar può essere richiesta e utilizzata da chi ne ha i requisiti, Associazioni, Enti, singoli privati, partiti politici, comunità, artigiani e altre attività economiche compatibili con le attività di cui all'art. 1).

La cucina oltre che essere adibita alla preparazione di cibi in genere, può essere utilizzata per la preparazione di conserve di prodotti locali di origine vegetale, rientranti all'interno di un programma predisposto dal Parco Regionale dei cento laghi.

L'utilizzo delle strutture per quest'ultima tipologia d'uso è soggetto al rispetto delle seguenti modalità :

- a) gli interessati dovranno essere titolari di impresa regolarmente autorizzata sia sotto l'aspetto fiscale che sanitario e gestionale; dovranno altresì essere in possesso del manuale di autocontrollo ai sensi del D.Lgs 155/97 regolarmente approvato;
- b) l'impresa deve avere sede legale nel territorio del Parco o di un Comune aderente al Parco;
- c) la maggior parte delle materie prime utilizzate nel processo produttivo devono essere prodotte nel territorio del Parco o di un Comune aderente al Parco; con priorità per quelli oggetto di promozione territoriale del Parco stesso;
- d) il processo produttivo deve espletarsi nel rispetto di tutte le norme in materia di

prevenzione e sicurezza sul lavoro, di salubrità ed igiene degli alimenti, previo autorizzazione dei competenti uffici dell'A.U.S.L.;

- e) l'attività può essere esercitata limitatamente alle giornate di martedì, mercoledì e giovedì con esclusione di quelle concomitanti con festività e/o pre-festività di calendario;
- f) è vietato mantenere in deposito presso i locali della struttura materie prime e/o prodotti finiti e/o attrezzature di processo oltre la giornata autorizzata.

La richiesta d'uso della struttura potrà anche avere calendariizzazione annuale mentre il relativo rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune avrà la cadenza settimanale.

**ART.6 -** Il concessionario del locale è responsabile della sorveglianza e della conservazione di tutti i materiali e delle attrezzature necessarie per eseguire l'iniziativa per la quale è stata richiesta la concessione, introdotte nel locale.

**ART.7 -** Il concessionario non può installare impianti e/o attrezzature che comportino manomissioni alle pareti, al soffitto, al pavimento ed agli impianti esistenti. Ogni lavoro che interessa la struttura dovrà essere autorizzato dal Comune.

**ART.8 -** Il concessionario deve osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza ed igiene, nonché il divieto di fumare, per disposto della legge n. 584 del 11.09.1975.

Il concessionario deve munirsi a sua cura e spese di tutte le licenze e autorizzazioni previste, non assumendo il Comune nessuna responsabilità per eventuali omissioni ed inosservanze alle disposizioni anzidette.

**ART.9 -** Qualora il concessionario contravvenga gli obblighi di cui agli artt. 6-7-8 gli verrà addebitato, oltre all'applicazione dei normali canoni d'uso, il risarcimento di eventuali danni arrecati alle strutture e agli impianti del locale per il ripristino, in tale caso il concessionario perderà il diritto di ottenere in futuro l'uso dei locali.

**ART.10-** Senza pregiudizio del risarcimento o indennizzo per danni arrecati, il Comune di Monchio delle Corti avrà il diritto di revocare l'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per diversa utilizzazione, da parte del richiedente, dei locali, rispetto a quella comunicata e autorizzata;
- b) per sub-concessione totale o parziale dei locali, degli impianti o degli arredi concessi in uso;
- c) per danneggiamenti evidenti al locale.

**ART.11-** Nessun indennizzo verrà corrisposto per la sopravvenuta impossibilità di utilizzo dei locali, quando questa sia dovuta a causa di forza maggiore, a guasti improvvisi e/o, comunque, ad eventi imprevedibili o fortuiti, non imputabile al concedente; sarà rimborsata solamente la somma versata a titolo di canone.

Il mancato utilizzo del locale per causa imputabile al concessionario non comporta nessun obbligo alla restituzione del canone versato al comune.

**ART.12 -** Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'ufficio tecnico.

Il Responsabile del Procedimento è tenuto, dopo la verifica del calendario d'uso dei locali e l'acquisizione della documentazione di cui agli artt. 2 e 3 ad emettere, entro 2 giorni dalla presentazione della domanda, il provvedimento di autorizzazione che sarà firmato dal

Responsabile del Settore.

Il provvedimento potrà essere rilasciato solo in presenza della quietanza di pagamento di quanto dovuto.

Solo in caso di mancata disponibilità, dovrà essere data comunicazione al richiedente, entro lo stesso termine.

Per le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale i Responsabili dei servizi interessati sono tenuti a concordare le date delle stesse con il Responsabile del Procedimento, che riferirà la disponibilità al richiedente.

**ART.13 -** Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni di legge o, in mancanza di esse, alle consuetudini ed usi locali.